

Rep. 9282



REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Centrale mobilità e infrastrutture di trasporto

ATTO INTERPRETATIVO ED INTEGRATIVO

DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA e

LA SOCIETA' TRENITALIA S.p.A. – REP 9146 DD. 08.05.2009

L'anno 2010 il giorno 12 del mese di maggio in Trieste, presso la Direzione Centrale mobilità e infrastrutture di trasporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sita Via Giulia 75/1, avanti a me dott.ssa Cristiana Bobbio, Ufficiale Rogante Aggiunto della Regione Friuli Venezia Giulia, ivi designato per la carica con D.P.Reg. n. 30/Pres. di data 13 ottobre 2006, per gli atti e contratti della Direzione Centrale energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto, sono comparsi:

Il dott. Dario Danese, nato a Trieste l'11.08.1950, domiciliato per la carica in Trieste, Via Giulia 75/1, Direttore Centrale della Direzione Centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, il quale interviene in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito nominata "Regione" (C.F. 80014930327), e dott. Mario Pettenella, nato a Verona il 01.11.1950, nella sua qualità di rappresentante della Società Trenitalia S.p.A., di seguito denominata "Trenitalia" con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1 – codice fiscale e partita IVA n. 05403151003.

*Cristiana Bobbio*  
*Cristiana Bobbio*

PREMESSO CHE:

1. la Regione Friuli Venezia Giulia – relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale – ha in corso dal 2001 i contratti relativi ai servizi automobilistici e marittimi e dal 2008 (con contratto stipulato nel 2009) i servizi ferroviari;
2. la Regione ha sottoscritto in data 08.05.2009 Rep. 9146 il contratto disciplinante i

*[Handwritten signature]*



servizi ferroviari regionali con la società Trenitalia s.p.a.;

3. la Regione, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge regionale 23/2007, persegue il fine dell'integrazione delle diverse modalità di trasporto pubblico locale e ciò comporta che le modalità regolative del servizio siano omogenee;
4. in questo senso è stato strutturato il contratto di servizio ferroviario succitato sia riguardo alla tariffazione ed il suo adeguamento sia riguardo all'omogeneità degli scaglioni chilometrici fra i due sistemi di trasporto;
5. appare pertanto consequenziale il trattamento omogeneo anche con riferimento al corrispettivo ed alla sua indicizzazione, dal momento che anche il sistema tariffario, pur nella differente locuzione letterale, viene applicato in maniera omogenea;
6. le norme contrattuali dei contratti di servizio di trasporto automobilistico da un lato e ferroviario dall'altro, che si presentano con una difformità di stesura letterale, necessitano di una interpretazione univoca, in quanto, in particolare nel testo del contratto stipulato con Trenitalia, si rinviene la dizione "in analogia a quanto applicato nei contratti relativi ai servizi automobilistici e marittimi";
7. appare necessario addivenire alla stipula di un atto interpretativo ed integrativo che chiarisca anche altri aspetti che sono stati oggetto di lettura difforme dalle due parti contrattuali, ed in particolare per quanto concerne:
  - a. le modalità di applicazione delle penali relative alle ispezioni effettuate in corso di esercizio in relazione all'eliminazione del gap funzionale nel corso del primo biennio di applicazione del contratto;
  - b. le modificazioni inerenti il programma di esercizio derivanti da accordi raggiunti da Trenitalia all'interno delle regioni limitrofe;
  - c. l'attuazione – in via sperimentale – della libera circolazione delle forze dell'ordine in applicazione della previsione normativa di cui all'articolo 34 della L.R. 23/2007;

Cristiano Belsini



8. vista la delibera della Giunta regionale n. 862 del 6 maggio 2010 che fornisce indirizzi per la definizione dei limiti dell'atto interpretativo ed integrativo;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1**

**(Adeguamento annuale del corrispettivo)**

1. In via di interpretazione dell'articolo 6, comma 2, del Contratto di Servizio Rep. 9146 dd. 08.05.2009, si specifica che, al fine di assicurare omogeneità ai contratti dell'intero settore del trasporto pubblico locale, l'aggiornamento annuale del corrispettivo ivi previsto avviene sulla base del tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti (Istat FOI capitolo trasporti) definito dalla variazione della media degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI) per il settore dei trasporti dell'anno di riferimento rispetto alla media degli analoghi indici mensili dell'anno precedente, e si procede all'adeguamento solamente se l'indice presenta un risultato positivo mentre, nel caso in cui l'indice sia negativo, il corrispettivo rimane inalterato.

Cristina Bobbio

**Art. 2**

**(Ispezioni in corso di esercizio nel primo biennio di applicazione)**

1. Le ispezioni effettuate in corso di esercizio nel corso del primo biennio di applicazione del contratto sono rapportate al sistema di superamento del deficit funzionale definito al momento della stipula del contratto con Trenitalia, con particolare riferimento alle due fasi temporali contrattualmente previste, al termine delle quali Trenitalia si è obbligata a colmare il precitato deficit.
2. Il calcolo delle penali applicabili a seguito delle ispezioni in corso di esercizio sarà effettuato in rapporto agli obiettivi indicati per i due periodi di riferimento contrattualmente previsti, sulla base delle rilevazioni fatte sia dalla Regione sia da

*[Handwritten signature]*



Trenitalia.

3. Le rilevazioni effettuate dalla Regione costituiranno base per la valutazione di quelle effettuate da Trenitalia.

**Art. 3**

**(Variazioni del programma di esercizio)**

1. I servizi ferroviari contenuti all'interno del programma di esercizio oggetto del contratto di servizio non possono subire modifiche derivanti da accordi intercorsi fra Trenitalia e la Regione del Veneto senza la preventiva autorizzazione regionale.

**Art. 4**

**(Attuazione sperimentale della libera circolazione)**

1. Le parti stabiliscono di avviare un sistema di libera circolazione, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, lettere a) e a bis), della L.R. 23/2007, per gli agenti e ufficiali di Pubblica Sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione e della Polizia Locale, in divisa o dotati di tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi, sia per le finalità di servizio che per garantire la sicurezza dei trasportati; per gli appartenenti alla Polizia locale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito territoriale comunale, ovvero nel territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale; nonché per ogni altro soggetto individuato da disposizioni di legge statale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Le parti pattuiscono per lo svolgimento del servizio un corrispettivo forfettario di Euro 100.000,00, (centomila) Iva compresa, a far data dalla esecutività del presente atto e fino alla modifica dell'orario invernale (dicembre 2010), con facoltà di proroga.
3. Trenitalia è tenuta a garantire la libera circolazione a chiunque si qualifichi al

Cristina Pedana





capotreno prima della partenza del treno o non appena salito in vettura.

4. Il personale di Trenitalia effettuerà la rilevazione del numero dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione, con indicazione del corpo di appartenenza, delle giornate, dei percorsi e il numero del treno contrattualizzato con la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di assicurare il monitoraggio sui fruitori del servizio, che consenta di quantificare a regime l'onere economico derivante dall'applicazione della citata norma regionale e dall'articolo 14 del contratto di servizio vigente.

#### Art. 5

##### (Clausola fiscale)

1. All'Ufficio del Registro si chiede, agli effetti dei termini di registrazione del presente atto, l'applicazione dell'Art. 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Ai fini dell'imposta di registro, le Parti richiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. Sono a carico di Trenitalia gli oneri relativi al presente Contratto, ad eccezione di quelli che, per legge, sono a carico della Regione.

*Cristiana Beldino*

#### Art. 6

##### (Disposizione finale)

1. Per quanto non diversamente previsto nel presente atto interpretativo ed integrativo vengono qui richiamate e confermate le previsioni del contratto principale fra la Regione Friuli Venezia Giulia e Trenitalia spa, Rep. 9146, stipulato in data 08.05.2009.

\*\*\*\*


Richiesto, ho pertanto io Ufficiale Rogante Aggiunto ricevuto il presente atto dei quale ho dato lettura ai componenti, i quali, riconoscendolo conforme alla volontà espressami, lo approvano e con me lo sottoscrivono in calce ed a margine degli altri fogli.



Dattiloscritto da persona di mia fiducia, questo atto occupa pagine intere 5 e fin qui  
righe 1 della pagina 6.

Per Trenitalia S.p.A.

(Dott. Mario Pettenella)




Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

(Dott. Dario Danese)



L'Ufficiale Rogante Aggiunto

(Dott.ssa Cristiana Bobbio)



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE MOBILITÀ  
E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE



OCCUPA N. 6 PAGINE/FACCIE

RILASCIATA A TRIESTE IL 22 GIU. 2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(dott.ssa Cristiana Bobbio cat. "D")

